

TRIBUNALE CIVILE DI PIACENZA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

con contestuale richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.

ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito MIUR

Per la sig.ra **Chiara Russo Spena**, nata a Sant'Anastasia (NA) ed ivi residente in via Canonico Marciano 29, C.F. RSSCHR65L45I262J, rapp.ta e difesa, giusta mandato in calce su foglio separato, dall'avv. Pasquale Fornaro (FRNPQL75R09G812I), con i quale elettivamente domiciliata in Piacenza al Corso Vittorio Emanuele II n. 36 c/o l'avv. Viviana Gioia, dichiara voler ricevere comunicazioni fax al numero 0815307407, oppure tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata pasquale.fornaro@pecavvocatinola.it.

CONTRO

II MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA in persona del Ministro, legale rapp.te p.t. (C.F. 80185250588)

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (C.F. 97254200153) in persona del legale rapp.te p.t.

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA- AMBITO TERRITORIALE PAVIA (C.F. 97254200153) in persona del legale rapp.te p.t.

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA- AMBITO TERRITORIALE PIACENZA in persona del legale rapp.te p.t.

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO (C.F.



97248840585) in persona del legale rapp.te p.t.

NONCHE' NEI CONFRONTI

Di tutti i docenti inseriti negli elenchi dei trasferimenti – piano di mobilità straordinario ex art. 1, comma 108, della Legge n. 107 del 2015 – del personale docente di ruolo, per tutti gli ambiti territoriali nazionali del convenuto ministero, validi per l'a.s. 2016/2017, per la classe di concorso SCUOLA PRIMARIA che in virtù dell'accoglimento del presente ricorso verrebbero scavalcati in graduatoria dalla ricorrente.

PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO

della ricorrente alla assegnazione di sede ricompresa nell'Ambito Territoriale della Campania o, comunque, in Ambito territoriale viciniore al Comune di residenza tra quelli indicati nella domanda di mobilità in ordine di preferenza.

FATTO

La sig.ra Chiara Russo Spena, docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato di scuola primaria, ha partecipato al piano assunzionale straordinario per l'a.s., 2015/2016 previsto dalla L. 107/2015.

La docente, inserita nella GAE della scuola primaria, in attuazione dell'art. 1, comma 98, lettera C – Piano Straordinario di assunzioni contemplato dalla legge n. 107/2015, in data 10.11.2015, risultava destinataria di una proposta di assunzione, tempestivamente accettata per il tramite delle funzioni del sistema informativo del MIUR e conservata nell'archivio personale del sistema Polis.

La docente quindi veniva immessa in ruolo ai sensi della L. 107 nella fase C da GAE, come docente di scuola primaria nella provincia di Pavia, presso



l'Istituzione Scolastica IC Dante Voghera.

Il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, veniva sottoscritto tra le parti con decorrenza giuridica dal 01.09.2015, ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio, per numero 24 ore settimanali di lezione (doc. 3 e 4).

La ricorrente presentava domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello Nazionale - Scuola Primaria a.s. 2016/2017 per i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 nelle fasi "B" e "C" da GAE esprimendo 140 preferenze territoriali.

Pubblicati i movimenti, in data 29.07.2016, ha verificato, del tutto inspiegabilmente, di essere stata trasferita con punti 15 nella provincia di Piacenza presso l'Istituzione scolastica 0014.

La Legge di riforma del sistema scolastico, cd. "Legge Buona Scuola", n. 107 del 13.07.2016 ha previsto un Piano Straordinario di mobilità territoriale da attuarsi per l'a.s. 2016/2017 nelle modalità così prescritte dal comma 108 dell'art. 1: *"Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma*



96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione puo' essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti puo' essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonchè sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo ”.

Con Ordinanza Ministeriale n. 241 dell'08.04.2016, è stata disciplinata la mobilità del personale docente educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017 (doc. 34).

In data 08.04.2016 è stato sottoscritto CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017 .

L'Allegato 1 al CCNI disciplina l'ordine delle operazioni nei trasferimenti e



nei passaggi del personale docente ed educativo e, con riferimento alla fase C,

scandisce il seguente ordine delle operazioni e dei movimenti:

a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell'ordine di cui al punto III)-1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;

b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;

b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;

c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;

d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;

e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza

Il CCNI, rimarca che *“per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla Tabella di valutazione dei titoli, allegata al presente contratto. L'ORDINE IN CUI VENGONO ESAMINATE LE RICHIESTE È DATO DAL PIÙ ALTO PUNTEGGIO. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”*.

L'Allegato D al CCNI contempla le Tabelle di valutazione dei titoli posseduti e dichiarati dal personale docente ai fini dell'attribuzione del punteggio.

La ricorrente ha partecipato al Piano straordinario di assunzione, fase C, previsto dall'art. 1, comma 98, della Legge n. 107 del 13.07.2015 (cd. Buona



Scuola), inoltrando rituale domanda con sistema telematico.

In particolare, nel contesto della domanda, la ricorrente ha dichiarato:

- idoneità conseguita a seguito di superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (lettera A della Tabella A, III – titoli generali) con diritto all'attribuzione di punti 12;

- numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo (lettera B e B2) n.1 con diritto all'attribuzione di punti n. 3

- Nel contesto della domanda, la ricorrente ha individuato i 140 Ambiti di preferenza.

Si riportano, in ordine di trascrizione nella domanda, i primi 40 Ambiti prescelti dalla ricorrente:

1. Campania Ambito 20,

2. Campania Ambito 19,

3. Campania Ambito 14,

4. Campania Ambito 13,

5. Campania Ambito 21,

6. Campania Ambito 18,

7. Campania Ambito 17

8. Campania Ambito 12

9. Campania Ambito 16

10. Campania Ambito 22

11. Campania Ambito 15

12. Campania Ambito 7



13. Campania Ambito 8

14. Campania Ambito 10

15. Campania Ambito 11

16. Campania Ambito 25

17. Campania Ambito 9

18. Campania Ambito 23

19. Campania Ambito 1

20. Campania Ambito 2

21. Campania Ambito 4

22. Campania Ambito 5

23. Campania Ambito 6

24. Lazio Ambito 22

25. Lazio Ambito 21

26. Lazio Ambito 23

27. Campania Ambito 26

28. Campania Ambito 27

29. Campania Ambito 28

30. Campania Ambito 24

31. Lazio Ambito 20

32. Lazio Ambito 17

33. Lazio Ambito 18

34. Lazio Ambito 19

35. Lazio Ambito 16

36. Lazio Ambito 15



37. Lazio Ambito 14

38. Lazio Ambito 13

39. Lazio Ambito 12

40. Lazio Ambito 11

Presentata la domanda via web, è stato inoltrato alla ricorrente dall'Ufficio Scolastico Provinciale Emilia Romagna, modulo avente ad oggetto "domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale" con la seguente precisazione "ai fini della valutazione della domanda in oggetto da lei presentata verranno presi in considerazione di seguenti punteggi:" seguiva l'indicazione del punteggio attribuito e del documentale e delle dichiarazioni prese in considerazione".

Quindi in data 29.07.2016 sono stati pubblicati gli elenchi della mobilità straordinaria a.s. 2016/2017 nei quali, per ciascun docente, è indicato il punteggio attribuito e l'Ambito territoriale di assegnazione.

Alla docente Russo Spina veniva comunicata in data 29.07.2016, mezzo email, l'assegnazione all'Ambito EMR0014 presso l'istituto PCIC81100D- IC E. Carella di Pianello, per aver conseguito n. 15 punti.

In seguito all'assegnazione avvenuta d'ufficio presso l'IC Pianello il dirigente, il Ministero dell'Istruzione e dell'Università della Ricerca- Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna IX – sede di Piacenza, disponeva l'assegnazione all'IC di Castel San Giovanni ove attualmente in servizio.

I 15 punti sono assegnati prendendo in considerazione: (i) 1 anno di servizio pre ruolo; (ii) l'idoneità conseguita a seguito di superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza o



a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza.

Alla ricorrente è stato illegittimamente assegnato Ambito territoriale Emilia Romagna 0014 ed ha verificato che del tutto inspiegabilmente, personale docente di scuola primaria, titolare di un punteggio pari o inferiore a quello attribuito alla stessa, è stato trasferito in province individuate dalla ricorrente nelle prime precedenza espresse nella domanda di mobilità.

Gli Ambiti prescelti dalla ricorrente erano tutti ricompresi, in ordine di preferenza, nelle seguenti Regioni: Campania, Lazio, Umbria, Puglia, Toscana, Abruzzo, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia.

La docente ha presentato istanza di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL Scuola del 29.11.2007.

In particolare, nel contesto della richiesta, la docente ha rilevato la illegittimità dell'assegnazione nella Regione Emilia Romagna, Ambito14, atteso che altri docenti della scuola primaria, in possesso di punteggio inferiore e a parità di altre condizioni, nella fase C delle assunzioni, sono stati assegnati ad Ambiti territoriali della Regione Lazio nonché delle altre Regioni indicate dalla Russo Spena tra le prime preferenze.

Alla richiesta di conciliazione è stato allegato, a titolo esemplificativo, l'elenco degli Ambiti assegnati ad altre docenti.

La richiesta di conciliazione presentata dalla scrivente non è stata presa in considerazione dall'U.S.R per il Lazio.

La ricorrente dalla graduatoria apprendeva, che docenti con punteggio inferiori o pari venivano assegnati ad ambiti prescelti dalla ricorrente, proprio negli ambiti territoriali della regione Lazio, dove quindi legittimamente



doveva essere accolta la sua domanda di mobilità.

Alla richiesta di conciliazione ha fatto seguito atto stragiudiziale di diffida e messa in mora con cui si intimava l'Amministrazione scolastica a provvedere, nell'immediato, in coerenza con l'entità del punteggio in titolarità della insegnante, ad assegnare alla stessa una sede di servizio in Ambito viciniore al Comune di residenza.

Anche l'atto di diffida non avuto alcun seguito.

Il presente ricorso è teso a rivendicare il diritto della ricorrente, con punti 15, ad essere assegnata a sede viciniore al Comune di residenza e, comunque ricompresa negli Ambiti territoriali della Regione Lazio, atteso che, come si dimostrerà, docenti con punteggio inferiore a 15, in assenza di alcuna precedenza, sono stati assegnati negli ambiti prescelti dalla ricorrente tra le prime preferenze.

Il ricorso in via d'urgenza si affida ai seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE N. 107 DEL 13.07.2015 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 436 DEL D.LGS. N. 297 DEL 16.04.1994 – VIOLAZIONE CCNI DELL'08.04.2016 – VIOLAZIONE O.M. N. 241 DELL'08.04.2016 – VIOLAZIONE ARTT. 3, 32 E 97 COSTITUZIONE – VIOLAZIONE ART. 3 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 SS.MM.II. – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO

Il comma 108 della Legge n. 107 del 13.07.2015 ha disposto la partecipazione al Piano Straordinario di mobilità a.s. 2016/2017 dei docenti, come la



ricorrente, assunti a tempo indeterminato a seguito del Piano Straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), Legge 107/2015 e assegnati su sede provvisoria per l'a.s. 2015/2016.

L'O.M. n. 241 dell'08.04.2016 disciplina "la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017".

L'art. 3, comma 1, dell'O.M. prevede che *"Il personale docente, ed A.T.A. deve inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione e presentarle al dirigente scolastico dell'istituto o dell'ufficio presso cui presta servizio attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR"*.

I commi 7 e 8 precisano *"7. Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato (1); il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico (2); per i docenti delle scuole o istituti di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità (3). Nella apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati.*

8. I docenti e il personale ATA devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito Miur nell'apposita sezione MOBILITA' 16/17".

L'art. 4, comma 2, dell'ordinanza citata prevede che *"Le domande vanno*



corredate dalle dichiarazioni dei servizi prestati, redatte in conformità ai modelli reperibili nel sito Miur nell'apposita sezione MOBILITA' 16/17".

Il comma 4 del medesimo articolo, sancisce "La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola e va effettuata esclusivamente in base alla documentazione, in carta semplice, da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini previsti. Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute nelle predette tabelle di valutazione".

La ricorrente, proveniente da GAE, ha partecipato alla Fase C delle assunzioni, disciplinata dall'art. 6 del C.C.N.I.

L'Allegato 1 al CCNI dell'08.04.2016 disciplina le modalità di assegnazione degli Ambiti territoriali ed il criterio al quale il MIUR si sarebbe dovuto attenere nel definire le assegnazioni.

L'Allegato 1 al CCNI disciplina l'ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo e, con riferimento alla fase C, scandisce il seguente ordine delle operazioni e dei movimenti:

"a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto III)-1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;

b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;

b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;

c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al



punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;

d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;

e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza”.

Il CCNI, rimarca che **“per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla Tabella di valutazione dei titoli, allegata al presente contratto. L'ORDINE IN CUI VENGONO ESAMINATE LE RICHIESTE È DATO DAL PIÙ ALTO PUNTEGGIO. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”.**

Dunque, il CCNI, in coerenza con la Legge 107/2015 e l'O.M. n. 241 del 2016, impone che l'assegnazione dell'Ambito vada effettuata considerando la graduazione dei punteggi per ogni preferenza prescelta; laddove per preferenza si intende l'Ambito territoriale indicato nella domanda, a prescindere dall'ordine di collocazione dato dalla docente.

L'assegnazione della docente ad ambito deve, dunque avvenire: i) **su ambito prescelto ed individuato dalla docente nella domanda di mobilità;** ii) **in virtù del punteggio posseduto, assegnato in attuazione della Tabella di valutazione dei titoli e del servizio allegata al CCNI;** iii) **nel rispetto dell'ordine di graduatoria dato dal più alto punteggio per ogni singolo ambito opzionato.**

La ricorrente ha presentato rituale domanda di partecipazione alla mobilità straordinaria 2016/2017 dichiarando e attestando quanto segue:



- 1 anno di servizio pre ruolo (lettere B e B2 della Tabella B)

- idoneità conseguita a seguito di superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (lettera A della Tabella A, III – titoli generali) con diritto all'attribuzione di punti 12;

Per un totale di punti 15.

Quanto alla “anzianità di servizio” la Tabella di valutazione dei titoli, Allegato D al CCNI dell'08.04.2016, al punto B) prevede *“per ogni anno di servizio pre – ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio prestato nella scuola dell'infanzia”* l'attribuzione di punti 3.

Le “note comuni” alle Tabelle dei trasferimenti a domanda precisano che *“l'anzianità di cui alla lettera B) comprende anche il servizio non di ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 01 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”*.

L'assegnazione della docente Russo Spena all'ambito Emilia Romagna 14, è avvenuta in aperta violazione delle regole dettate dalle disposizioni, normative e regolamentari, appena richiamate, ciò in quanto: la ricorrente è stata assegnata ad Ambito territoriale non ricompreso tra i primi ambiti indicati nella domanda di partecipazione alla mobilità, infatti lo stesso veniva indicato come 78 esima preferenza.

La ricorrente ha prescelto tutti ambiti rientranti nelle seguenti provincie: Campania, Lazio, Umbria Puglia Toscana, Emilia Romagna e Lombardia.

L'Emilia Romagna non può considerarsi Ambito prossimo a quelli individuati



dalla ricorrente, poiché distante oltre 500 KM dal Comune di residenza della ricorrente.

b) l'assegnazione non è avvenuta nel rispetto del punteggio posseduto, in virtù di una graduatoria. Dalla mera visione degli elenchi di mobilità pubblicati dal MIUR in data 29.07.2016, si evince che numerose docenti con punteggio inferiore a quello posseduto dalla ricorrente e in assenza di diritto a precedenza, sono state assegnate ad ambiti prescelti dalla ricorrente tra le prime 40 preferenze.

Evidente l'illegittimità dell'assegnazione della ricorrente all'Ambito Emilia Romagna 14 e provato il diritto della stessa ad essere assegnata ad Ambito inserito nella domanda di partecipazione in virtù del punteggio posseduto.

Evidente la violazione, nel caso di specie, del criterio contemplato all'Allegato 1 al CCNI dell'08.04.2016 che, nel disciplinare l'ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo, con riferimento alla fase C – fase che interessa la ricorrente - scandisce il seguente ordine delle operazioni e dei movimenti: *“per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla Tabella di valutazione dei titoli, allegata al presente contratto. L'ORDINE IN CUI VENGONO ESAMINATE LE RICHIESTE È DATO DAL PIÙ ALTO PUNTEGGIO. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”*.

Criterio del più alto punteggio, sancito dal Legislatore per tutte le procedure di mobilità interessanti il pubblico impiego, e cristallizzato, per il comparto



scuola, ai commi 100 e 101 della Legge 10/2015, nonché all'art. 436 del D.lgs. n. 297 del 1994 ss.mm.ii.

Si precisa che l'intera procedura di mobilità territoriale è stata governata da un "algoritmo" i cui criteri di programmazione e le conseguenti operazioni di mera elencazione del personale destinatario di mobilità territoriale, con correlato punteggio, risultano a tutt'oggi incomprensibilmente oscurati dal MIUR.

La conclusione del poderoso procedimento, con le gravi anomalie che lo hanno connotato e che sono state accertate dalla stessa Amministrazione con l'accoglimento – anche se parziale - delle richieste conciliative, avrebbe imposto al MIUR di rendere noti i criteri procedurali di programmazione della fase informatizzata.

Nel caso in esame, le operazioni informatizzate hanno palesemente violato: i) i criteri e le modalità di gestione del procedimento della mobilità nazionale e segnatamente l'art. 1, comma 100, della Legge n. 107/2015, in parte qua ha fissato a chiare lettere il criterio inderogabile dello scrutinio delle domande in base al maggior punteggio e, quindi, l'obbligo di una graduazione preventiva degli aspiranti alla mobilità in base ai punteggi posseduti;

ii) l'Allegato 1 al CCNI dell'08.04.2016 in parte qua, nel disciplinare le operazioni di mobilità della Fase C, ambiti nazionali, inderogabilmente prevede che l'ordine di esame delle richieste e della conseguente attribuzione delle sedi è dato dal più alto punteggio;

iii) l'obbligo generale di trasparenza codificato dagli art. 1 e 3 della Legge n. 241 del 1990 ss.mm.ii.



Restano dimostrati i gravi profili di illegittimità dei provvedimenti recanti la scelta di gestione informatizzata della procedura ed i criteri materialmente ed effettivamente utilizzati.

Ne discende la illegittimità dell'assegnazione – d'ufficio - della ricorrente alla regione Emilia Romagna, Ambito 014 e il diritto della Russo Spena, con punteggio 15, ad essere assegnata ad Ambito territoriale tra quelli individuati alle prime preferenze.

Le illegittimità commesse dal Ministero e dagli Uffici Scolastici nella formulazione degli elenchi della mobilità 2016/2017 hanno viziato anche le procedure attivate dalla P.A. nell'esitare le domande di conciliazione ex art. 135 del CCNL Scuola.

Invero, come visionabile sul sito istituzionale dell'U.S.R. per il Lazio e del CSA delle provincie del Lazio, per molti di tali docenti l'Amministrazione scolastica ha optato per la conciliazione, offrendo a coloro che hanno avanzato richiesta di conciliazione, l'opportunità di ottenere una sede diversa, prossima alle prime opzioni di preferenza.

Tra tali liste di docenti convocate per la conciliazione, figurano, altresì, docenti in possesso di punteggio ben inferiore a quello posseduto dalla Ricorrente.

Non è dato comprendere quali siano i criteri seguiti dall'U.S.R. nella scelta dei docenti ai quali proporre una conciliazione tuttavia, è palese che una scelta di tipo discrezionale o, comunque, arbitraria, sia altamente lesiva dei principi di correttezza, trasparenza e buon andamento determinando tra tutti i docenti una gravissima ed ingiusta disparità di trattamento foriera di azioni di



risarcimento per tutti i danni subiti e subendi.

L'elisione, anche nella sede della soluzione conciliativa, dei criteri di scelta individuati dal CCNI e, segnatamente, la graduazione tra gli aventi diritto in termini di pozialità di punteggio per titoli, aggrava le anomalie macroscopiche che stigmatizzano la procedura di assegnazione di sede nella fase C la cui esistenza è indiscutibilmente ed implicitamente riconosciuta dalla definizione in via stragiudiziale delle irregolarità denunciate con le richieste di conciliazione.

Non avendo osservato l'Amministrazione il criterio dell'ordine di graduatoria stilata in conformità con i punteggi conseguiti in applicazione alla Tabella allegata al CCNI, i gravi errori di programmazione dell'algoritmo, ripianabili in sede conciliativa, imponevano all'esito della scadenza dei termini per l'inoltro delle richieste di conciliazione, di attenersi ai criteri del CCNI predisponendo, per l'effetto, ai predetti fini, la graduatoria degli aspiranti con esame delle richieste in base al criterio del più alto punteggio.

La esclusione della docente Russo Spena dagli aventi titolo alla conciliazione, immotivata ed ingiustificata, in presenza di docenti assegnatari di diversa e vicinore assegnazione, sebbene in possesso di deteriore punteggio, aggrava a dismisura le eclatanti, reiterati, violazioni delle disposizioni di contratto collettivo, con conseguenti gravi pregiudizi e lesione dei diritti della docente e ripercussioni sull'efficacia ed efficienza del servizio scolastico.

Si insiste per l'accoglimento.

**2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE N. 107 DEL
13.07.2015 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 436 DEL**



D.LGS. N. 297 DEL 16.04.1994 – VIOLAZIONE CCNI DELL’08.04.2016

– VIOLAZIONE O.M. N. 241 DELL’08.04.2016 – VIOLAZIONE ARTT.

3, 32 E 97 COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO

PROCEDIMENTO

Perché l’art. 1, comma 108, della Legge n. 107 del 2015, nel disciplinare il Piano Straordinario di mobilità nazionale a.s. 2016/2017, prevede che la mobilità è disposta “su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia” e, in particolare, per i docenti partecipanti alla cd. “Fase C” della mobilità, prevede la partecipazione “su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale”.

Il MIUR, di contro, non ha proceduto all’assegnazione di tutti i posti vacanti per ogni ambito.

Ed invero, all’indomani della pubblicazione degli elenchi delle assegnazioni gli Uffici Scolastici Regionali hanno reso noto il prospetto dei posti residui dopo le operazioni di mobilità.

Dalla consultazione dei prospetti dell’Ambito Territoriale della Provincia di Napoli e di Caserta emerge l’esistenza di numerosi posti residui su posto Comune.

Non si comprende perché la ricorrente, nonostante l’esistenza di numerosi posti residui a seguito delle operazioni di mobilità su ambiti prescelti tra le prime preferenza, sia stata assegnata ad Ambito territoriale non inserito nelle preferenza e distante migliaia di chilometri da casa.

Da qui ulteriore profilo di illegittimità della procedura di mobilità ex art. 1 comma 108 della Legge n. 107/2016.

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1, COMMA 73 E



**108, DELLA LEGGE N. 107 DEL 13.07.2015 –VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE ART. 399 T.U. N. 297 DEL 16.04.1994 -
VIOLAZIONE ARTT. 3, 32 E 97 COSTITUZIONE – VIOLAZIONE
ART. 14 DELLE PRELEGGI - VIOLAZIONE DEL GIUSTO
PROCEDIMENTO – DISPARITA’ DI TRATTAMENTO – CARENZA
DI MOTIVAZIONE - CONTRADDITTORIETA’ ED
IRRAGIONEVOLEZZA**

Il comma 108 della Legge n. 107 del 13.07.2015 individua specificamente i docenti destinatari del Piano Straordinario di mobilità, segnatamente:

1) con priorità, *“i docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015”*;

2) successivamente, *“i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del Piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l’anno scolastico 2015/2016”*; ovvero i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

La ricorrente ha partecipato alla mobilità straordinaria in quanto assunta a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 01.09.2015, in attuazione dell’art. 1, comma 98, lettera C) della Legge n. 107/2015, poichè iscritta a pieno titolo nelle GAE del personale docente di cui all’art. 1, comma 605, lettera c) della Legge n. 296 del 2006 (art. 1, comma 96, lettera b), Legge n. 107/2015).



Dalla lettura degli elenchi di mobilità a.s. 2016/2017, si evince che il MIUR ha proceduto alle assegnazioni con il seguente ordine di priorità:

- 1) fase dedicata al “Trasferimento interprovinciale docenti assunti entro il 2014/2015”, ovvero le categorie espressamente indicate al comma 108 citato;
- 2) fase dedicata alla “Assegnazione ambito provinciale”; in tale fase sono stati inseriti docenti, perverò, non destinatari del Piano straordinario di mobilità a.s. 2016/2017 e, pertanto, illegittimamente ammessi a partecipare alla procedura di mobilità con precedenza rispetto ai docenti di Fase C;
- 3) Fase dedicata alla “Assegnazione Ambito Nazionale”, cd. FASE C, ex art. 6 del CCNI dell’08.04.2016, alla quale hanno partecipato i docenti, come la ricorrente, di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del Piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l’anno scolastico 2015/2016.

Si censura l’illegittimo inserimento nel piano straordinario di mobilità 2016/2017 di docenti non espressamente individuati dalla disposizione legislativa di cui al comma 108 della Legge 107/2015 e, pertanto, la illegittimità dell’O.M. n. 241 del 2016 e del CCNI dell’08.04.2016 in parte qua hanno consentito la partecipazione, con precedenza, alla procedura di mobilità di docenti non legittimati.

La finalità della procedura di assunzione straordinaria disciplinata dalla Legge cd “Buona Scuola”, è la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto, risultati vacanti e disponibili all’esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per l’anno scolastico 2015/2016 ai sensi dell’art. 399 del T.U. 297/1994, nonché la copertura dei posti di cui alla



Tabella 1, allegata alla Legge n. 107/2015 ripartiti per gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria per tipologia di posto e per regioni.

In particolare, l'ordine di sequenza delle fasi relative al piano straordinario di assunzioni è così scandito dall'art. 1, comma 98, della Legge n. 107 del 2015:

“Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalita' e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate: a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali;

b) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 6, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100;

c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100.”



La fase cd. Zero ricomprende le operazioni di immissione in ruolo effettuate dal MIUR per il medesimo anno scolastico 2015/2016 nelle modalità ordinarie, quindi, nel rispetto dell'art 399 del T.U. n. 297/1994 ove, al terzo comma, è previsto che *“3. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e al personale di cui all'articolo 33, comma 5, della medesima legge.”*

La ricorrente, che non è stata convocata per la assunzione in fase zero e/o in fase A, è stata assunta in ruolo in fase C.

Il comma 108 dell'art. 1, della Legge 107/2015, testualmente prevede che *“Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di*



assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione puo' essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'Università' e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.”

La deroga al vincolo triennale contemplato dal comma 3 dell'art. 399 del T.U. 297/1994, è limitata, come si evince dal dato testuale, ai soli docenti assunti a tempo indeterminato entro l'a.s. 2014/2015.

Il comma 196, della Legge n. 107/2015 **sancisce l'inefficacia delle norme e delle procedure “contenute nei contratti collettivi contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”.**

Con ordinanza Ministeriale n. 241 dell'08.04.2016 sono state tratteggiate le modalità di attuazione del piano straordinario di mobilità recepite dal CCNI siglato in pari data con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La mobilità disciplinata dall'ordinanza ministeriale e dal contratto collettivo ricomprende categorie di personale docente non individuate dalla normativa di riforma di rango primario.

Con Ordinanza Ministeriale n. 241 dell'08.04.2016, è stata disciplinata la



mobilità del personale docente educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017.

Le disposizioni contemplate nell'O.M. cit. delineano le modalità di applicazione delle disposizioni del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017.

L'Ordinanza ministeriale individua quali destinatari della mobilità i docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso bandito con D.D.G. n. 80/2012, neoassunti in fase 0 e in fase A, risultati idonei all'esito della predetta procedura concorsuale, non ricompresi tra i destinatari del Piano Straordinario di mobilità territoriale e professionale disciplinato dal comma 108, dell'art. 1 della Legge cd. "Buona Scuola".

La previsione di inserire in fase A.2 ed in fase D gli assunti nell'a.s. 2015/2016 in fase Zero ed A dalla graduatorie di merito viola i limiti imposti dalle disposizioni a carattere straordinario contemplate dalla Legge 107 del 2015, essendo la deroga limitata espressamente ed esclusivamente alle categorie di personale ivi contemplate e segnatamente ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'a.s. 2014/2015.

In data 08.04.2016 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo recante disciplina della mobilità del personale della scuola.

L'art. 3 del CCNI disciplina la mobilità territoriale a domanda e d'ufficio.

La disposizione pattizia prima richiamata prevede che "1. *A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 il personale che partecipa alle operazioni di mobilità è assegnato agli ambiti territoriali di cui all'art. 1 comma 66 della legge 107/15, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.*

2. *Il personale immesso in ruolo entro l'anno scolastico 2014/15 ha titolo a*



partecipare alla mobilità per acquisire la titolarità in una scuola degli ambiti della provincia di attuale titolarità.

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 108 della legge 107/15 il personale docente assunto in ruolo sino all'anno scolastico 2014/15 può produrre domanda di trasferimento in deroga a quanto previsto dall'art. 399 comma 3 del dlgs 297/94 come modificato dalla legge n. 124/99 e dall'art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito dalla legge 128/13.

4. il personale di cui al comma precedente, che partecipa alla mobilità al di fuori della provincia di propria titolarità, concorre all'assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito territoriale richiesto o per l'assegnazione della titolarità in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti

5. Il personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 su sede provvisoria (fasi 0 e A del piano assunzionale), al fine di ottenere la sede definitiva nell'ambito della provincia di titolarità, partecipa alla fase A punto 2 di cui all'art. 6

6. Il personale docente immesso in ruolo ai sensi dell'art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 partecipa alla mobilità ai fini dell'assegnazione della titolarità su ambito territoriale.

7. Il personale docente assunto in ruolo nell'anno scolastico 2015/16 nelle more del coordinamento normativo previsto dall'art. 1 commi 180 e 181 della legge 107/15 può partecipare al trasferimento per ambiti di altra provincia”.

L'art. 6, scandisce le fasi dei trasferimenti e dei passaggi e, in particolare,



prevede che “FASE A

1. Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.

Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.

Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

FASE B

1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito,



compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

2. gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

FASE C

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia



il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;

FASE D

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1

3. Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art 26 e dall'art. 29 e 30".

La deroga al vincolo triennale di permanenza in provincia imposto dall'art. 399 del T.U. 297/1994, norma, quest'ultima, di carattere e portata generale, estesa ai docenti assunti in fase Zero ed A a decorrere dall'a.s. 2015/2016, è scelta di favore non contemplata dalla norma di rango primario che essendo norma speciale è soggetta a interpretazione



ed applicazione restrittiva come previsto all'art. 14 delle

Preleggi.

La scelta, cristallizzata nell'O.M. e recepita dalla contrattazione collettiva, antepone il soddisfacimento di esigenze personali e familiari di alcuni docenti, a discapito di altri, alle esigenze di continuità scolastica con conseguente grave lesione dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dalla Carta Fondamentale.

Le modalità decise dal Ministero in palese violazione di inderogabili limiti fissati dalla Legge di riforma ha fatto sì che i posti di potenziamento occupati dagli assunti in fase B e C, fossero considerati già all'atto dell'attivazione della fase A vacanti e disponibili, ossia privi di titolare ed all'esito delle operazioni occupati da docenti idonei alla procedura concorsuale ed assunti in fase Zero ed A con punteggio di gran lunga inferiore a quello posseduto dai docenti, come le ricorrenti, già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

Anche per tale motivo il ricorso è fondato e va accolto.

Dall'esame dell'elenco delle assegnazioni per la mobilità 2016/2017 negli Ambiti del Lazio si evince che numerosi docenti con punteggio pari o inferiore a quello che sarebbe spettato alla ricorrente – e in assenza di diritto a precedenza, sono stati assegnati ad Ambiti territoriali individuati da quest'ultima tra le prime preferenze, segnatamente.

Di seguito l'elencazione degli Ambiti indicati dalla ricorrente nella domanda di mobilità: si prende in considerazione per la ricorrente il punteggio **15** e si considerano esclusivamente i **trasferimenti nazionali**.



- Ambito Lazio 0016 –tra le prime scelte della ricorrente:

Accetto Michele , punti 13

Caruso Simona, punti 0

Cavaliere Marianna, punti 3

Maradei Angela, punti 9

Ratini Tiziana, punti 15

Bersani Angela , punti 15

- Ambito Lazio 15 (Provincia Roma) :

Di Sano Roberta, punti 12

Bonanni Alessia, punti 15

Desiato Cristiana, punti 15

Lorini Arianna, punti 9

Marocco Elisabetta, punti 12

Maioranni Maria Pia, punti 15

Andriolo Elisabetta , punti 12

Palmisani Antonella, punti 12

Pofi Maria Grazia, punti 12

Ticconi Sandra, punti 12

Zeppa Paola, punti 13

- Ambito Lazio 14 (Provincia Roma) :

Mestici Chiara, punti, 12

- Ambito Lazio 13 (Provincia Roma) :

Baldassi Silvana, punti 0

De Girolamo Maria Luisa, punti 12



Leoni Anna, punti 15

Morabito Emanuela, punti 15

Marcelli Simona, punti 3

Pace Bombina Lucrezia, punti 15

Pichezzi Marcella, punti 12

Parisi Chiara, punti 7

Parisi Cristina, punti 15

Ranalletta Gabriella, punti 12

Villa Patrizia, punti 12

Le elencazioni di cui sopra, sono solo esemplificative.

Si richiama, quindi, l'attenzione del Giudice, sugli elenchi relativi agli Ambito della Provincia di Roma, allegati al presente atto, nei quali si evince un numero elevato di docenti che, pur non godendo di alcuna precedenza, con punteggio inferiore a quello spettante alla ricorrente (punti 15) sono stati assegnati ad Ambiti ricompresi tra le prime 40 preferenze espresse dalla ricorrente e, comunque, vicini al proprio Comune di residenza.

Si insiste per l'accoglimento.

P.Q.M.

Voglia il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro così provvedere:

1) accertare e dichiarare le illegittimità commesse dalla Amministrazione scolastica nella compilazione degli elenchi di mobilità straordinaria per l'a.s. 2016/2017 in particolare per violazione dei limiti contemplati dall'art. 1, comma 108, della Legge 107/2015, relativamente al personale destinatario della mobilità straordinaria in deroga del vincolo triennale di permanenza



presso la prima sede;

2) accertare e dichiarare la illegittimità dell'assegnazione della ricorrente all'Ambito Emilia Romagna 14 ed accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere assegnata ad ambito territoriale nell'ordine delle preferenze indicate nella domanda di partecipazione al Piano di mobilità straordinaria 2016/2017 in virtù del punteggio posseduto;

3) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere assegnata all'Ambito Campania 20, sui posti residuati all'esito delle operazioni di mobilità.

4) accertare e dichiarare l'illegittimità della previsione del CCNI dell'08.04.2016 e della O.M. n. 241 del 08.04.2016 in parte qua inserisce nel Piano Straordinario di Mobilità a. s. 2016/2017, con priorità rispetto alla Fase C, docenti non ricompresi nella previsione del comma 108 dell'art. 1 della Legge n. 107/2014 e per l'effetto, disapplicarle la previsione con conseguente espunzione dagli elenchi di mobilità dei docenti illegittimamente inseriti e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere assegnata ad Ambito Territoriale della Campania, Ambio 20, illegittimamente attribuito a docenti che non avrebbero dovuto partecipare alla mobilità;

5) accertare e dichiarare la illegittimità dell'assegnazione della ricorrente all'Ambito Emilia Romagna 14 e per l'effetto, accertare e riconoscere il diritto della Piacente all'assegnazione ad Ambito Territoriale Lazio 16 ovvero sui posti assegnati in Fase C a docenti con punteggio inferiore a quello posseduto dalla ricorrente richiamati nel ricorso;

6) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con



attribuzione ai difensori costituiti per fattone anticipo.

Si allegano e offrono in comunicazione i seguenti documenti:

1. Ricevuta di domanda di partecipazione al Piano Assunzionale straordinario,

Legge 108/2015 dalla categoria delle GAE;

2. Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto con

U.S.R. per la Lombardia con decorrenza giuridica 01.09.2015;

3. Domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello

nazionale, scuola primaria – anno scolastico 2016/2016, docenti assunti

nell'a.s. 2015/2016 nelle fasi B e C da GAE, inoltrato dalla ricorrente;

4. Comunicazione assegnazione nuova sede scolastica Ambito Emilia

Romagna 0014 del 29.07.2016 e del 23.08.2016;

5. Pubblicazione elenchi dei movimenti del personale docente di ruolo di

scuola primaria e relativo elenco Ambito Lazio

6. Disponibilità residua Napoli – Benevento – Caserta.

7. Richiesta cambio assegnazione sede di servizio ambito 14 Emilia

Romagna- scuola primaria posto comune-

8. domanda di trasferimento interprovinciale piano straordinario assunzioni-

richiesta e tentativo di conciliazione ai sensi dell'art 135 del C.C.N.L.

9. Dichiarazione di responsabilità sostitutiva di certificazioni sulla

composizione del nucleo familiare

10. comunicazione di cambio assegnazione nell'ambito 14 Emilia Romagna.

**Ai fini fiscali si dichiara il valore indeterminato della presente
controversia e si versa C.U. di € 259,00.**

Avv. Pasquale Fornaro



ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la parte ricorrente indicata nell'epigrafe del presente ricorso

PREMESSO CHE

Il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della docente Russo Spena Chiara all'assegnazione nella mobilità straordinaria 2016/2017 per la scuola primaria, posto comune, all'Ambito territoriale Lazio ovvero ad altro Ambito della Regione Lazio ricompreso tra le prime preferenze indicate nella domanda di mobilità;

che l'onere della notifica ad eventuali controinteressati presuppone che gli stessi siano obiettivamente individuabili con facilità e certezza;

che i soggetti controinteressati non solo soltanto quelli indicati nel corpo del ricorso, poichè la rielaborazione degli elenchi e della graduatoria, attesi gli evidenti errori commessi, può coinvolgere un numero rilevante ed imprecisato di docenti;

i soggetti interessati dalle fasi del piano di assunzioni di cui al comma 98, lettere b) e c) dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 sono chiamati ad esprimere, ai sensi del successivo comma 100, l'ordine di preferenza tra tutte le provincie a livello nazionale, così consentendo a tali soggetti di poter individuare, su tutto il territorio nazionale, più provincie in cui presentare domanda al fine id aumentare le proprie chances di trovarsi in posizione utile per l'assunzione;

tutti i candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, quindi, hanno diritto a concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente



potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione; ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, dunque, il presente ricorso deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti negli elenchi sulla mobilità, come sopra specificati

RILEVATO CHE

La notifica del presente ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del rilevante numero di detti controinteressati;

tutto ciò premesso e ritenuto

FA ISTANZA

Affinché l'Ecc.mo Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c. vogli autorizzare la notificazione del presente ricorso nei confronti di tutti i docenti controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;

b) nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimare;

c) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "Tutti i docenti inseriti negli elenchi dei trasferimento (provinciali, interregionali e nazionali) del personale docente di ruolo (seconda fase – punto C dell'art. 6 del CCNI dell'08.04.2016) per tutti gli ambiti territoriali del convenuto Ministero, validi per l'a.s. 106/2017 per la scuola primaria posto comune, che



in virtù dell'inserimento corretto e legittimo della ricorrente nei predetti elenchi verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, da parte ricorrente;

d) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto

Avv. Pasquale Fornaro



FOLIARIO

1. Copia Ricorso
2. Ricevuta di domanda di partecipazione al Piano Assunzionale straordinario, Legge 108/2015 dalla categoria delle GAE;
3. Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto con U.S.R. per la Lombardia con decorrenza giuridica 01.09.2015;
4. Domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale, scuola primaria – anno scolastico 2016/2016, docenti assunti nell’a.s. 2015/2016 nelle fasi B e C da GAE, inoltrato dalla ricorrente;
5. Comunicazione assegnazione nuova sede scolastica Ambito Emilia Romagna 0014 del 29.07.2016 e del 23.08.2016;
6. Pubblicazione elenchi dei movimenti del personale docente di ruolo di scuola primaria e relativo elenco Ambito Lazio
7. Disponibilità residua Napoli – Benevento – Caserta.
8. Richiesta cambio assegnazione sede di servizio ambito 14 Emilia Romagna- scuola primaria posto comune-
9. Domanda di trasferimento interprovinciale piano straordinario assunzioni- richiesta e tentativo di conciliazione ai sensi dell’art 135 del C.C.N.L.
10. Dichiarazione di responsabilità sostitutiva di certificazioni sulla composizione del nucleo familiare
11. Comunicazione di cambio assegnazione nell’ambito 14 Emilia



Romagna.

